

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La ditta sottoscritta, presa visione del Regolamento di partecipazione qui riportato che, ai sensi di legge, dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipazione a BOLOGNA VINTAGE MARKET 2012 e chiede in locazione uno spazio espositivo con le seguenti caratteristiche:

Ditta Incaricato: Sig.
Indirizzo C.A.P.
Città Provincia Tel.
Cell Fax e-mail
Settore attività

Nome azienda da inserire nell'elenco espositori

PI. C.F. R.E.A.

Banca d'appoggio

Filiale di ABI CAB

<input type="checkbox"/>	Superficie non allestita standard: 6 mq	€ 200,00
<input type="checkbox"/>	Eventuale superficie non allestita aggiuntiva: costo al mq	€ 30,00
<input type="checkbox"/>	Quota d'iscrizione	€ 50,00

Tutti i prezzi sono IVA ESCLUSA

Totale da versare €

(composto da: superficie espositiva richiesta + quota d'iscrizione)

Caparra confirmatoria (pari al 50% del totale da versare) €

(NOTA BENE: l'importo della caparra va versato IVA ESCLUSA. L'IVA del totale da versare sarà conteggiata in fattura al momento del saldo)

Si allega: Assegno non trasferibile n. Banca

Copia bonifico bancario sul c/c 000002850168 intestato a Absolut s.n.c
c/o Unicredit Banca - Ag. Ugo Bassi - Bologna - ABI 02008 - CAB 02435 - CIN U
IBAN: IT 50 U 02008 02435 000002850168 - Causale: ESPOSITORE BOLOGNA VINTAGE MARKET 2012

NOTA BENE: la domanda, accompagnata dalla caparra confirmatoria prevista e compilata in stampatello in ogni sua parte, può essere rispedita via fax al n. 051 272508.

Data Timbro e firma del legale rappresentante

La ditta sottoscritta si impegna tassativamente a prendere parte a Bologna Vintage Market (Bologna - 8-9-10 giugno 2012) e dichiara di avere preso visione, conoscere ed accettare specificatamente tutti gli articoli del Regolamento di partecipazione (riportato a tergo della domanda e che ne costituisce parte integrante), nonché di accettare tutte le norme emanate anche successivamente per l'organizzazione e il funzionamento dell'esposizione e le relative tariffe di partecipazione.

Data Timbro e firma del legale rappresentante

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE - Bologna Vintage Market

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE, DENOMINAZIONE, DATA E ORARI, SETTORI MERCEOLOGICI

La società Absolut di M. Lioce e C. s.n.c. (di seguito Organizzatore) organizza nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2012 presso il Sympò di via delle Lame 83 a Bologna la mostra-mercato Bologna Vintage Market aperta al pubblico. L'ingresso alla manifestazione è gratuito.

Orari di apertura:

- Venerdì 8 giugno ore 16.00- 22.00
- Sabato 9 giugno ore 10.00- 22.00.
- Domenica 10 giugno ore 10.00- 18.00.

Gli Espositori e i loro collaboratori possono accedere ai locali della manifestazione a partire dalle ore 08.30 di venerdì 8 giugno e dalle ore 9.00 di sabato 9 e domenica 10 giugno. Gli Espositori devono lasciare i locali espositivi non oltre le 22.30 di venerdì 8 giugno e non oltre le 22.30 di sabato 9 giugno; domenica 10 giugno gli Espositori potranno trattenerli fino alle ore 22.00 per le operazioni di disallestimento. Potranno permanere oltre tali limiti solo gli Espositori che abbiano richiesto e ottenuto uno specifico permesso rilasciato dall'Organizzatore.

Gli Espositori hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio spazio espositivo fino all'orario di chiusura della manifestazione.

La manifestazione si articola nei seguenti settori merceologici: moda e accessori vintage, design, modernariato, remake, artigianato artistico, oggetti da collezione e autoproduzioni. I prodotti e i servizi oggetto di esposizione devono essere espressamente citati nella domanda di ammissione. Possono partecipare alla manifestazione, in qualità di espositori, le associazioni, le imprese individuali e le società che commercializzano le merceologie sopraelencate che siano munite di licenza amministrativa, presa d'atto e - ove necessaria per il tipo di merceologia esposta - di licenza preziosi.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato e firmato, costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua del presente "Regolamento di Manifestazione" e di ogni altra norma relativa all'organizzazione.

Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione, ne verrà data comunicazione al richiedente mediante comunicazione scritta che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone e convertirà il deposito cauzionale (di cui al successivo art. 3) in caparra confermativa e in acconto di corrispettivi dovuti dal partecipante alla manifestazione.

Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni prima dell'inaugurazione del Salone, la comunicazione scritta di accettazione verrà spedita almeno 30 giorni prima dell'inaugurazione stessa.

Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione scritta di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione e potrà essere effettuata mediante telex o altro idoneo mezzo.

Art. 3 - TERMINI DI PAGAMENTO

La quota per il modulo minimo (6 mq) ammonta ad € 200 + € 50 per la quota di iscrizione; ogni metro quadrato aggiuntivo costerà € 30.

La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal versamento, secondo le modalità indicate, di una caparra confirmatoria pari al 50% dell'importo totale dovuto per la partecipazione all'Esposizione, composto dal canone per il noleggio della superficie richiesta più la quota di iscrizione. Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata, sia la quota di iscrizione sia il deposito cauzionale verranno restituiti.

Il richiedente, allorché avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione, dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto entro e non oltre il 7 giugno 2012. In mancanza, l'Organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempimento del partecipante. In tal caso ne darà formale comunicazione all'interessato, e - oltre ad essere svincolato da ogni impegno e a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti - avrà diritto all'integrale pagamento - a titolo di penale - della quota di partecipazione.

Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell'Organizzatore. Gli spazi assegnati non potranno essere subaffittati o concessi a titolo gratuito a soggetti terzi. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative e quindi si considerano come non apposte. Inoltre l'Organizzatore avrà facoltà di spostare o ridurre lo stand già assegnato, senza alcun diritto del partecipante a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione in forma scritta all'Espositore.

Art. 5 - FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire alla manifestazione, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla data di inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore del 50% della quota di partecipazione. Se detta comunicazione verrà data meno di 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell'intera quota di partecipazione. L'Organizzatore potrà comunque disporre dello spazio, anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà l'Organizzatore.

Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'Espositore non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dall'Organizzatore. Pure in questa ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello spazio anche assegnandolo ad altri Espositori. L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino al giorno di apertura. In tali ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di partecipazione eventualmente già incassata.

Art. 6 - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

L'allestimento per gli espositori sarà possibile da venerdì 8 giugno dalle ore 8.30 alle ore 16.00; sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 gli espositori potranno accedere agli stand dalle ore 9.30. Domenica 10 giugno 2012 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 si procederà al disallestimento dello stand. In difetto di ciò l'Organizzatore provvederà allo sgombero e sistemerà altrove il materiale dell'Espositore, non assumendosi responsabilità alcuna per furti o danni e addebitandone all'Espositore inadempiente i relativi costi. Non si possono rilasciare prodotti in custodia e materiali a perdere. Ogni Espositore deve provvedere, a proprie spese, al completo allestimento dello spazio assegnatogli entro gli orari stabiliti.

Nessun Espositore potrà installare nello spazio assegnato, e delimitato da appositi riquadri a terra, arredamento o oggetti tali da privare di luce, recare molestia o nuocere ad altro espositore. In generale nell'allestimento e utilizzo degli spazi espositivi assegnati, ciascun Espositore dovrà fare uso di tutta la cautela necessaria per non danneggiare i pavimenti, gli impianti e più in generale tutte le strutture dei locali di manifestazione.

Ogni progetto di allestimento particolare o ingombrante, dovrà essere presentato all'Organizzazione che provvederà alla sua eventuale approvazione. L'Organizzatore si riserva il diritto di far eliminare o modificare, a spese dell'Espositore, le installazioni ritenute a proprio giudizio non idonee. L'organizzatore si riserva il diritto - che l'aderente espressamente le riconosce - di escludere e far rimuovere, in qualsiasi momento, le opere e gli oggetti esposti che non ritiene rispondenti alle finalità della manifestazione.

Art. 7 - ILLUMINAZIONE, PULIZIE E ALTRI SERVIZI

L'Organizzatore, nei limiti degli impianti a propria disposizione, provvede alla fornitura di energia elettrica per l'illuminazione generale della sede di manifestazione. Non ci sarà necessità di punti luce dedicati a ciascun espositore.

L'Organizzazione provvede al servizio quotidiano di pulizia delle parti comuni. La pulizia degli spazi assegnati è a carico degli Espositori.

Art. 8 - NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni e alla vigilanza sui locali aperti al pubblico emanarono nei loro confronti o nei confronti dell'Organizzatore. L'operazione, e i terzi per suo conto operanti presso la sede di manifestazione, devono utilizzare personalmente con rapporto di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia. L'Organizzatore, trovandosi nell'impossibilità di controllare che tali norme vengano applicate dagli Espositori, declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero verificare in tale ambito, fatto salvo il diritto di rivalsa qualora, da inadempienze di quanto sopra, dovessero derivare allo stesso Organizzatore.

È fatto divieto agli Espositori di occupare spazi diversi da quelli loro assegnati. L'utilizzo dei corridoi, dei disimpegni e delle vie di sicurezza è di esclusiva pertinenza dell'Organizzatore essendo gli stessi anche via di fuga in caso di incendi, sinistri, ecc.

Gli oggetti posti al di fuori degli stand assegnati saranno rimossi d'ufficio, a spese e rischio dell'Espositore inadempiente, senza necessità di avviso o di messa in mora del medesimo.

L'Espositore si impegna, nel caso di realizzazione di eventuali allestimenti aggiuntivi a quelli forniti dalla Società Organizzatrice, di far ricorso a materiali incombustibili, autoestinguenti o ignifughi all'origine. Si impegna altresì a esporre materiali combustibili per un carico di incendio complessivo non superiore a 50 kg/mq. I materiali combustibili inerenti agli allestimenti aggiuntivi dovranno appartenere alla classe "1" o essere trattati con materiali idonei a portare gli stessi alla classe suddetta. Quanto sopra dovrà essere comprovato da specifico certificato, rilasciato da ditta competente, con data retroattiva non superiore a mesi 6 accompagnato da una dichiarazione che comprovi la reale corrispondenza fra il certificato esibito e il materiale utilizzato; tale documentazione dovrà essere consegnata antecedentemente l'inizio dell'allestimento dello stand stesso.

Art. 9 - VENDITA AL PUBBLICO

L'Espositore è tenuto a esporre solo i prodotti indicati nella domanda di ammissione. È vietato esporre prodotti difformi da quelli elencati al precedente art. 1. È consentita la vendita al pubblico della merce esposta con consegna immediata della medesima. L'Espositore ha facoltà di sostituire, per tutto il periodo della manifestazione, le opere e gli oggetti esposti e di introdurne di nuovi. In ogni caso, l'Espositore dovrà mantenere lo spazio a lui assegnato sempre adeguatamente arredato.

Gli Espositori cureranno in proprio, o a mezzo di terzi per loro conto operanti, la vendita delle opere e degli oggetti esposti e saranno garantiti e responsabili, a norma di legge, della autenticità e lecita provenienza della loro merce. L'Organizzatore si riserva di esperire tutte le necessarie azioni per ottenere il risarcimento dei danni che gli potessero derivare in conseguenza dell'esposizione di merce falsa e comunque non rispondente alle finalità della manifestazione.

Ogni responsabilità di carattere fiscale, penale, amministrativa, o di altro genere derivante dalla vendita, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo l'Organizzatore.

L'Espositore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni normative statali e comunitarie in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (D.Lgs 5/9/2005 n. 206) e, comunque, in materia di tutela del consumatore. Conseguentemente, qualora il visitatore sia una persona fisica che, in relazione ai contratti stipulati all'interno dei locali, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale, l'Espositore è tenuto a inserire nelle proprie note d'ordine, comunque denominate, le informazioni sul diritto di recesso e comunque a osservare ogni altra disposizione di cui D.Lgs 5/9/2005 n. 206 e successive modificazioni.

Art. 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

Art. 11 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE

L'Organizzatore si riserva di provvedere alla diffusione di informazioni contenute nella Domanda di Partecipazione sugli Espositori e sui prodotti o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, Internet o altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento.

I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute e accettate sino al 31 maggio 2012. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand.

Art. 12 - PUBBLICITÀ E MUSICA

Mentre viene lasciata libertà di svolgimento di azioni pubblicitarie da parte dell'Espositore nell'interno del proprio spazio espositivo, purché ciò avvenga in conformità alle vigenti disposizioni di legge, all'esterno degli spazi, ogni forma di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per il tramite dell'Organizzatore.

L'eventuale uso di apparecchi per la riproduzione di musica, di suoni e di immagini all'interno del proprio stand è consentito purché non si rechi molestia agli altri Espositori e al pubblico. L'Espositore dovrà, inoltre, adempiere a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di diritti di autore.

Art. 13 - VIGILANZA - DANNI - ASSICURAZIONE

La custodia e la sorveglianza dei singoli spazi competono ai relativi Espositori per l'intero orario di libero accesso sia durante l'apertura al pubblico della manifestazione, sia nei periodi di allestimento e di disallestimento.

L'Espositore è responsabile di tutti i danni che il medesimo, i prodotti esposti, i mezzi di trasporto utilizzati e le persone (dipendenti o collaboratori) del cui lavoro si avvale possano produrre a carico di persone o cose.

Absolut di M. Lioce snc non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose da chiunque o comunque provocati. Di conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni di acqua, pioggia, terremoti, eventi naturali in genere o cause di forza maggiore.

Absolut di M. Lioce snc non risponde dei danni arrecati a terzi dalle persone fisiche e dalle società che prestano servizi o effettuano forniture alla stessa Absolut di M. Lioce snc.

Art. 14 - DIVIETI PARTICOLARI

In particolare agli Espositori è vietata:

- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore.

Art. 15 - RINVIO O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale e insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento dell'evento, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre l'Organizzatore potrà ridurre il Salone o annullarlo senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 16 - ELEZIONE DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura rivolti all'Organizzatore saranno presi in considerazione solamente se presentati per iscritto entro il giorno di chiusura della manifestazione. L'Espositore elegge il proprio domicilio, a ogni effetto di legge, presso la sede dell'Organizzatore e accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna.

Con la firma della domanda di ammissione il richiedente dichiara la sua conoscenza e accettazione, senza alcuna riserva, del presente Regolamento e di uniformarsi anche agli effetti dell'art. 1341 del C.C. italiano.